

Cuneo, lì 05 febbraio 2015

Egregio **CLIENTE**

Prot. n. 04/2015

## TUTTO PRONTO PER LE “NUOVE” DICHIARAZIONI D’INTENTO

Facendo seguito alle precedenti informative in materia, con la presente si ricorda che il prossimo 11 febbraio terminerà il periodo transitorio previsto con la vecchia gestione delle dichiarazioni di intento. **Dal 12 febbraio** infatti sarà operativa la **nuova procedura** prevista nel D.L. n. 175/14 “Decreto semplificazioni” che prevede nuovi obblighi.

In particolare gli adempimenti in capo all’esportatore e ai fornitori sono così sintetizzabili:

### L’esportatore abituale:

1. **invia** telematicamente **all’Agenzia delle Entrate** la dichiarazione di intento;
2. **invia al fornitore** la dichiarazione di intento unitamente alla ricevuta di avvenuta presentazione della stessa, rilasciata dall’Agenzia delle Entrate.

### Il fornitore:

1. emette la fattura di cessione/prestazione senza applicazione dell’IVA **solo dopo aver ricevuto** la dichiarazione di intento e la relativa ricevuta telematica, e **aver verificato sull’apposita piattaforma nel sito dell’Agenzia delle Entrate la corretta acquisizione** (è consigliabile stampare la videata di conferma).

L’accesso al servizio è possibile dal sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, seguendo il percorso:

Servizi on line – Servizi fiscali – Servizi senza registrazione – Verifica ricevuta dichiarazione d’intento

Con le nuove disposizioni non vengono meno gli altri adempimenti previsti in capo all'esportatore abituale e al fornitore, in particolare:

- permane l'obbligo di **tenuta dell'apposito registro** delle dichiarazioni d'intento;
- **il fornitore deve continuare ad indicare nelle fatture emesse** oltre al regime di non imponibilità Iva, **gli estremi della relativa dichiarazione di intento.**

## L'ISCRIZIONE AL VIES

A seguito delle modifiche introdotte dal "Decreto Semplificazioni", **l'iscrizione nell'archivio VIES**, necessaria per **effettuare operazioni intracomunitarie, si realizza immediatamente**, ossia:

- al momento della richiesta della partita Iva riportante la volontà di effettuare operazioni intraUE;  
oppure
- al momento della presentazione dell'apposita istanza telematica all'Agenzia delle Entrate, per i soggetti già in attività.

Conseguentemente non è più necessario attendere il decorso di 30 giorni dall'inizio dell'attività/istanza per poter operare in ambito UE.

Si segnala inoltre che il nuovo quadro normativo prevede la **cancellazione d'ufficio dall'archivio VIES del soggetto che non ha presentato Mod. Intra per 4 trimestri consecutivi.**